



# UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA

## PROVINCIA DI ROMA

Prot. n. 1173  
del 9 DIC 2013

### DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AGRARIA

N. 43  Data 14 novembre 2013	<b>OGGETTO:</b> Disciplinare di caccia Azienda Faunistico Venatoria "Monte Piantangeli", stagione venatoria 2013-2014.
------------------------------------	--

L'anno duemilatredici, il giorno 14 del mese di novembre alle ore 19,00, nella sede delle adunanze della Università suddetta, convocata con appositi avvisi, la Deputazione Agraria si è riunita con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	presenti	assenti
1) SANTURBANO MARCO	Presidente	X	
2) PICCININI ALESSANDRO	Assessore		X
3) ALOISI PAOLA	Assessore	X	
4) STEFANINI MORENA	Assessore	X	
5) VIRGILI MASSIMO	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Borghini Mario.

Il Presidente dichiara aperta la riunione dopo aver constatato che gli intervenuti sono in numero legale. Invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato, dopo aver riscontrato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, appresso riportati:

1) Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica

favorevole

2) Il Responsabile della Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile

favorevole

3) A mente dell'art. 153, 5° comma, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, per la copertura finanziaria della spesa impegnata il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso la seguente attestazione:

regolare

## LA DEPUTAZIONE

Premesso:

- che con delibera consiliare n. 13, del 16.10.2002, è stato disposto di istituire un'azienda faunistico venatoria sui terreni dell'Ente per una superficie di circa Ha. 1.000.00.00, delegando il Presidente e la Deputazione Agraria per ogni atto inerente e conseguente;
- che la Provincia di Roma Dipartimento V° Servizio 3 – Caccia e Pesca - con determinazione dirigenziale n. 54, registro unico 60/72 del 17.10.2005, ha autorizzato la concessione dell'Azienda Faunistico Venatoria "Monte Piantangeli" a favore dell'Università Agraria di Tolfa, con validità dal 01/02/2006 al 31.12.2012;
- che con delibera consiliare n. 5 del 30.03.2006, è stato approvato il Regolamento dell'Azienda Faunistico Venatoria "Monte Piantangeli";
- che con deliberazione n. 41, del 03.05.2012, è stato disposto di richiedere alla Provincia di Roma il rinnovo della concessione dell'azienda faunistico-venatoria istituita sui terreni dell'Ente nel N.C.T. del comune di Tolfa distinti ai Fogli 3, 4, 9, 10 e 15 per una superficie di circa Ha. 1.000.00.00 secondo le norme e procedure previste dalla L.R. N. 17, del 2 maggio 1995 e dal relativo Regolamento Provinciale approvato con Delibera Consiliare n. 93, del 10.11.2000 ed aggiornato con delibere del Consiglio Provinciale n. 145, del 22.10.2001 e n. 180, del 30.05.2002;
- che la Provincia di Roma Dipartimento V° Servizio 3 – Caccia e Pesca - con determinazione dirigenziale R.U. n. 1659, del 07.05.2013, ha rinnovato la concessione fino al 31.12.2018;
- che la Provincia di Roma Dipartimento V° Servizio 3 – Caccia e Pesca - con determinazione dirigenziale R.U. n. 2832, del 10.06.2013, ha approvato il piano di prelievo e di assestamento forestale dell'Azienda Faunistica venatoria stagione 2013 – 2014;
- che necessita adottare il disciplinare di caccia per la stagione venatoria 2013/2014;
- che è stato costituito il nuovo Comitato Consultivo dell' A.F.V. Monte Piantangeli;

Visto il disciplinare di caccia predisposto per definire le modalità di partecipazione all' esercizio della caccia nella stagione venatoria 2013/2014;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dall'art. 49, del D.lgs n. 267/2000;  
Con votazione UNANIME, resa nei modi e forme di legge;

### DELIBERA

Di approvare il Disciplinare di caccia dell'Azienda Faunistico Venatoria "Monte Piantangeli", stagione venatoria 2013-2014, allegato alla presente deliberazione come parte integrante, composto di n. 8 articoli.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs n. 267/2000 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

## **AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA “MONTE PIANTANGELI”**

### **DISCIPLINARE DI CACCIA STAGIONE VENATORIA 2013 - 2014**

#### **Art.1**

Il presente disciplinare regola l'esercizio venatorio per la stagione 2013/2014 dell'azienda faunistico-venatoria “Monte Piantangeli” di proprietà dell'Università Agraria di Tolfa nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e tenuto conto delle indicazioni ricevute da Comitato Consultivo.

#### **Art.2**

##### **Caccia alla stanziale.**

L'esercizio venatorio per l'anno 2013/2014 nei confronti della selvaggina stanziale viene svolto secondo i turni di esercizio venatorio e nelle zone di caccia indicati sui singoli permessi.

All'interno della azienda sono state istituite alcune zone di caccia per la piccola selvaggina stanziale:

**Zona n.1** - Piantangeli;

**Zona n.2** – Bertone, Canepine ;

**Zona n.3** – Camposantino, Grasceta Cavallari e Strega;

**Zona n.4** – Fontanile della Guardia, “Patro”;

**Zona n.5** - Caprarecciolo.

- 1- La caccia al fagiano stanziale è consentita esclusivamente in forma vagante con l'ausilio del cane da ferma; non è consentito l'uso del cane da seguita. Per l'anno in corso è consentita la caccia al fagiano soltanto in **Zona 1, 4 e 5** nel solo mese di ottobre.
- 2- La caccia alla lepore per l'anno 2013/2014 non è consentita, per preservare ancora il ceppo autoctono ed incrementare la consistenza numerica sui territori aziendali.
- 3- La caccia al cinghiale è consentita esclusivamente nella forma di battuta di gruppo “Cacciarella” o “Braccata”.

E' severamente vietato l'uso di munizione spezzata nella caccia al cinghiale, è **obbligatorio indossare i gilè o altri indumenti ad alta visibilità**, bisogna, come da prescrizioni di legge, ben delimitare il territorio prescelto prima della battuta.

#### **Art. 3**

Nelle zone delimitate dalle **tabelle riservino** è vietata qualsiasi forma di caccia.

Il Comitato consultivo secondo le esigenze può ampliare o diminuire le giornate di caccia per ogni socio nel rispetto delle vigenti normative in materia.

Per la stagione venatoria 2013-2014 l'abbattimento della fauna selvatica non è consentito nelle giornate di silenzio venatorio .

##### **Inizio stagione venatoria Settembre 2013 :**

###### **1) Caccia alla piccola selvaggina stanziale:**

Durante la stagione venatoria, l'esercizio venatorio è consentito nei periodi e per le specie di selvaggina indicati dal calendario venatorio della Regione Lazio. L' AFV tenuto conto dei divieti di caccia inflitti nei primi tre anni, finalmente riesce ad avere una consistenza numerica

tale da permettere di praticare, seppur limitatamente, la caccia al fagiano. I territori destinati a praticare questo tipo di attività venatoria sono Zona 1,4 e 5. Considerato, questa stagione è un anno sperimentale per questo tipo di pratica venatoria, si è deciso di limitare al massimo e di procedere come segue:

- a) **Caccia al fagiano** è consentita per il periodo che va dal 22.09.2013 al 30/01/2014. Ogni cacciatore che partecipa a detta attività venatoria non può superare i 3 capi annui e durante questo periodo di caccia, può usufruire soltanto di un giorno a settimana per praticarla e soltanto fino alle ore 13,00, nel periodo dal 22.09.2013 al 02.10.2013 mentre dal 02.10 secondo gli orari e i giorni previsti per la caccia alla beccaccia e fino al 31.01.2014 ;

2) **Caccia al cinghiale:**

Durante la stagione 2013/2014 a partire dal 20 ottobre come da previsione del disciplinare relativo, vengono organizzate battute di caccia al cinghiale dove ogni socio può liberamente partecipare previa preventiva adesione e comunicazione al Comitato Consultivo o persona preposta.

Le battute di caccia al cinghiale iniziano dopo le operazioni di registrazione di tutti i partecipanti e finiscono **al massimo alle ore 15,30**. I cinghiali abbattuti vengono registrati a fine cacciata sull'apposito registro in modo da rispettare il piano di abbattimento previsto e le carni vengono ripartite in parti uguali fra tutti i soci presenti.

Durante questo tipo di caccia vi sono dei particolari comportamenti a cui ogni socio deve attenersi:

- Non è consentito abbandonare la battuta di caccia prima del consueto segnale di fine, in caso di comprovata urgente motivazione bisogna avvertire immediatamente il "Capo Caccia" (chi abbandona anzitempo la battuta di caccia riceverà proporzionalmente la "parte" del cinghiale);
- Non è consentito abbattere il cinghiale fuori battuta;
- Non è consentito ai proprietari dei cani slegarli prima dell'ordine del Capo Caccia;
- Prima di iniziare ogni battuta bisogna ben delimitare il territorio di caccia ed è obbligatorio l'uso degli indumenti ad alta visibilità;
- E' severamente vietato l'uso di munizione spezzata (pallettoni ecc.) il tiro deve essere effettuato rigorosamente a palla;
- Non è consentito ai "bracchieri" di sparare ai cinghiali all'interno della macchia della battuta a meno che non vi siano condizioni di oggettivo pericolo per l'incolumità dei cani e dei bracchieri stessi;
- Le poste vengono assegnate per ogni cacciata attraverso l'estrazione a sorte del numero;
- Prima di iniziare la battuta si decide il numero massimo di capi da abbattere.

3) **Caccia alla migratoria:**

La caccia alla selvaggina migratoria è consentita a partire dal 22.09.2013 e può essere esercitata come segue:

**A) Tordi, merli di passo, cesene e colombacci** solo da appostamento fisso su tutto il territorio aziendale per un massimo di **n. 3 giornate** di cui n.1 obbligatoriamente nella Zona n.5 del Caprarecciolo non è consentita la caccia vagante;

- 1) La caccia può essere esercitata come previsto dal calendario venatorio regionale e nel rispetto delle limitazioni aggiuntive del presente disciplinare ;
- 2) E' consentito l'uso del cane da riporto soltanto per il recupero degli animali, il cane deve essere tenuto fermo alla postazione e liberato al momento del recupero della selvaggina;

- 3) Il prelievo massimo giornaliero è regolamentato dal calendario venatorio regionale e comunque non superiore a 20 capi complessivi per quanto riguarda i tordi, merli e cesene e di 4 capi per quanto riguarda i colombacci, non è consentita la caccia nella zona adibita alla **“cacciarella”**;
- 4) E' obbligatorio raccogliere a fine cacciata i bossoli e le scatole delle cartucce;
- 5) Gli appostamento non possono essere installati a meno di 100 mt l'uno dall'altro.

#### **B) Caccia alla beccaccia:**

La caccia alla beccaccia può essere esercitata a partire dal 06.10.2013 su tutto il territorio aziendale come segue:

- 1) La caccia alla beccaccia è consentita esclusivamente con l'ausilio del cane da ferma, è severamente vietata la posta serale ed alla mattina. Le battute possono avere inizio alle ore **8,00** e terminare al massimo entro le ore **16,30**;
- 2) Il prelievo massimo di capi per turno è di n. 2 fino ad un massimo annuo di 20 ;
- 3) La caccia non può essere esercitata in gruppi da più di tre persone;
- 4) La caccia alla beccaccia è consentita per un massimo di n. 3 giornate settimanali di cui n.1 obbligatoriamente nella Zona n.5 del Caprarecciolo;

Tutto il territorio aziendale è vocato naturalmente per l'esercizio di questo tipo di caccia, in due dei tre turni di caccia previsti si può spaziare liberamente all'interno dell'azienda rispettando le priorità degli altri soci e le prescrizioni di cui all'art. n. 4.

Nella zona adibita alla “cacciarella” non è consentito praticare la caccia alla beccaccia.

#### **Art.4**

La caccia è consentita nel rispetto delle disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n.157, della legge regionale 2 maggio 1995, n.17, delle disposizioni previste dal Piano Faunistico Venatorio Regionale, dai regolamenti provinciali e dal presente disciplinare.

Sono autorizzati ad esercitare l'esercizio venatorio all'interno della AFV i soci in regola con i pagamenti delle quote spese sociali.

Prima di iniziare ogni battuta viene rilasciato un permesso giornaliero composto da due parti una della quale deve essere riconsegnata a fine battuta per la registrazione degli abbattimenti. I Turni vengono predisposti dal Comitato Consultivo nel rispetto delle indicazioni delle vigenti normative regionali in materia.

I soci nella loro giornata di turno hanno delle procedure comportamentali da seguire :

- a) La giornata di caccia all'interno dell'azienda ha inizio come da calendario venatorio regionale ad eccezione della specie beccaccia che inizia alle ore 8,00 e finisce alle ore 16,30;
- b) E' severamente vietato sostare o transitare nell'azienda con il fucile carico prima e dopo dell'ora in cui è consentita la caccia;
- c) E' vietato cacciare senza il relativo permesso rilasciato dal concessionario ;
- d) Gli automezzi devono essere lasciati in prossimità degli appositi spazi dedicati alla sosta;
- e) Ogni socio è tenuto ad esibire il permesso ad ogni richiesta del Guardia Caccia e permettere la perquisizione del proprio mezzo su richiesta del G.C.;
- f) Dopo ogni abbattimento vanno immediatamente segnati i capi abbattuti sull'apposito tesserino;
- g) Non è consentito **“fucilare”** specie per le quali non si è scelto preventivamente di praticarne la caccia ( chi va a tordi non può “fucilare” una beccaccia, un fagiano, una lepre, un cinghiale e viceversa );

## Art. 5

Per la stagione venatoria 2013/2014 sono stabilite le seguenti quote di partecipazione alle spese:  
**soci utenti:**

- Quota spese annua beccaccia, cinghiale, fagiano e migratoria app.to fisso pari ad euro **120,00**(centoventi/00);
  - Quota spese annua beccaccia, fagiano e migratoria app.to fisso pari ad euro **100,00**(cento/00);
  - Quota spese annua cinghiale e migratoria app.to fisso pari ad euro **100,00** (cento/00);
  - Quota spese annua solo beccaccia e fagiano pari ad euro **80,00** (ottanta/00);
  - Quota spese annua solo cinghiale pari ad euro **80,00** (ottanta/00);
  - Quota spese solo migratoria app.to fisso euro **80,00** (cinquanta/00)
  - Quota spese giornaliera cinghiale pari ad euro **20,00** (venti/00);
  - Quota spese giornaliera a beccaccia e fagiano pari ad euro **10,00** (dieci/00);
- p.s.: si può usufruire delle quote spese giornaliere se si è pagata una qualsiasi altra quota spese annua ed inoltre, **chi non è iscritto al Circolo deve corrispondere nel momento della richiesta per ogni tipologia di permesso euro 2 come rimborso spese**

### **soci straordinari:**

- Soci residenti alla nascita ma non più residenti a Tolfa:
  - o quota spese annuale solo cinghiale pari ad euro **100,00** (cento/00) quota giornaliera cinghiale pari ad euro **30,00**(trenta/00);
  - o quota spese annuale solo beccaccia e fagiano pari ad euro **100,00** (cento/00) ;
  - o quota spese mista cinghiale, fagiano e beccaccia **150,00** (centocinquanta/00);
- Tutti gli altri soci:
- Quota spese annuale solo caccia al cinghiale pari ad euro **250,00** (duecentocinquanta/00);
- Quota spese giornaliera cinghiale pari ad euro **50,00** (cinquanta/00).

Ogni cacciatore iscritto e tenuto al pagamento delle quote di partecipazione alle spese di gestione dell'AFV nei modi e per gli importi stabiliti come segue:

- Quota spese annua da corrispondere entro il **13/09/2013** in un'unica soluzione e senza proroghe. Chiunque non rispetti detta data non può essere più iscritto per l'anno in corso. Chi dovesse avere motivazioni valide può presentare domanda direttamente alla Amministrazione della U.A. per ottenere eventuale iscrizione ;
- Quota spese giornaliera al momento della prenotazione o il giorno della battuta.

## Art. 6

Le infrazioni da parte dei soci al presente disciplinare saranno punite con l'applicazione delle seguenti penalità, da applicarsi in aggiunta a quelle previste dalla vigente normativa in materia, da versare all'Università Agraria di Tolfa:

1. prelievo non autorizzato di cinghiale euro 1.000,00 a capo;
2. prelievo non autorizzato di lepre euro 400,00 a capo;
3. prelievo non autorizzato di fagiano e beccaccia euro 200,00 a capo;
4. prelievo non autorizzato di selvaggina migratoria euro 100,00 a capo;
5. addestramento non autorizzato all'interno dell'A.F.V. euro 50,00 per ogni cane partecipante;
6. uso di munizione spezzata (pallettoni) per l'abbattimento del cinghiale euro 200,00 ed espulsione;

7. partecipazione alla battuta al cinghiale senza indumento ad alta visibilità euro 50,00
8. qualsiasi altro comportamento "scorretto" nei confronti sia dei beni aziendali e sia del comitato consultivo, sarà punito con la sospensione di 2 giornate di caccia ad esclusivo giudizio del comitato stesso o del concessionario.

Il socio recidivo verrà sospeso definitivamente dall'azienda.

**Art. 7**

Il socio è responsabile dei danni che possano derivare ai terzi, nelle persone e nelle cose, in dipendenza dell'esercizio dell'attività venatoria, rimanendo l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità.

**Art. 8**

All'interno dell'azienda faunistico-venatoria si applicano le norme previste dall'art. 1, lettera g, della legge regionale 30 marzo 1987 n. 29, concernenti la disciplina dei veicoli fuoristrada.

Il Concessionario  
Università Agraria  
Il Presidente

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
- Santurbano Marco -



Il Segretario  
- Borghini Mario -



---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Universitario attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente il **- 9 DIC 2013** per rimanervi quindici giorni consecutivi.

li, **- 9 DIC 2013**



Il Segretario  
- Borghini Mario -



---

### ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini, ex art. 134, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

li,



Il Segretario

